

06780

2013

SENTENZA
M. 6780/2013
REP. 5331/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 85210/2005 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

- attore -

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 4 20145 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 24 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

- convenuto -


OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza conclusiva che si riportano di seguito (per [REDACTED] vanno richiamate le conclusioni contenute nella memoria 12 aprile 2007):

ally

TRIBUNALE DI MILANO

Nella causa R.G. n. 85210/2005, P.I. Dott.sa Galioto, promossa da:

, in liquidazione coatta amministrativa

()

contro



(Avv. )



()



(Avv. )

 in liquidazione

()





* * *



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DE LA PENINSULARE IN L.C.A.

DA FAR PARTE INTEGRANTE

AL VERBALE DI UDIENZA DEL 6.3.2012.

Preliminarmente, si dà atto che, nelle more del presente giudizio, tra 
 in L.C.A. e  S.p.A. è intervenuto un
accordo, mediante scambio di lettere, di cui si allega copia, con il quale la
predetta  relativamente ai fatti ed alle domande
dedotte in giudizio nei suoi confronti dalla Procedura attrice, a titolo transattivo
della sola propria quota di debito, ha corrisposto la somma complessiva di €
526.140,46, con compensazione delle spese di lite.

Pertanto, , rappresentata e difesa come in atti,
rinuncia alla domande svolte nei confronti della sola .

6-3-12
Ally

che non vengono a tal fine qui riproposte, con conseguente cessazione della materia del contendere, precisando le conclusioni nei confronti degli altri convenuti come segue

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previo accertamento dei fatti esposti in narrativa,

- **accertare e dichiarare** per i fatti di cui è causa la responsabilità della [redacted] ai sensi degli artt. 199 e 38 L.F., o 2043 c.c.;
- **accertare e dichiarare** altresì la responsabilità dei signori [redacted] e [redacted] ai sensi degli artt. 2395 e/o 2043 c.c., e, per l'effetto, **condannare** i predetti [redacted] e [redacted], anche in solido tra loro, a risarcire [redacted] del danno dalla medesima subito, che si indica in € 533.887,32 - pari all'importo chiesto originariamente in citazione, € 1.060.027,78, detratta la quota interna di € 526.140,46 corrisposta in via transattiva da [redacted], quali somme distratte a mezzo degli assegni circolari in atti intestati a [redacted], ed in ulteriori € 7.746,85, quale somma distratta a mezzo assegno circolare intestato personalmente al signor [redacted], oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio; **condannare** in ogni caso il signor [redacted], ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di € 7.746,85, oltre interessi dall'8.10.1998;
- **condannare** i convenuti [redacted] alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della Procedura attrice;
- **dichiarare** la cessazione della materia del contendere tra [redacted] e

[REDACTED], con compensazione delle spese legali.

In via istruttoria, [REDACTED] chiede la revoca del provvedimento di rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte in atti assunto all'udienza del 21 giugno 2011, qualora risulti necessaria un'ulteriore istruttoria ai fini dell'accoglimento delle soprascritte conclusioni, riproponendo le istanze tutte già dedotte in atto citazione e nelle successive memoria autorizzate in data 27 giugno 2006 e 5 marzo 2007, da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Si deposita copia dell'accordo intercorso tra [REDACTED]
[REDACTED]

6-3-12
ally



1071/04

[REDACTED]

CONCLUSIONI

accia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza difesa e eccezione, così giudicare:

In via pregiudiziale:

risporsi ex artt. 295 c.p.c. e 75 comma 3 c.p.c. la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza penale n. 107472006 emessa a definizione del procedimento penale n. 1071/04 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, dell'odierna convenuta [REDACTED]

In via preliminare:

Respingersi le domande attoree per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'esperenda azione risarcitoria svolta da parte attrice anche nei confronti della convenuta [REDACTED] essendo ormai ampiamente decorsi oltre dieci anni dal compimento delle operazioni per cui è il presente Giudizio.

In via principale nel merito:

[REDACTED]

respingere in toto le domande di parte attrice nei confronti della convenuta [redacted] in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate;

In via riconvenzionale:

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di accogliere la domanda attrice, accertare e per l'effetto dichiarare [redacted] solidalmente ovvero alternativamente tra loro, tenuti a tenere indenne e a manlevare la convenuta [redacted] da qualsiasi condanna e/o pregiudizio possa derivare dall'accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e in dipendenza dei fatti di causa.

In via subordinata nel merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, limitare la condanna della convenuta [redacted] al risarcimento di quelle somme che verranno rigorosamente provate e accertate in corso di causa.

In ogni caso:

Con integrale rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio.

In via istruttoria:

Si chiede, sin d'ora, ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti [redacted] e [redacted] sui seguenti capitoli di prova:

- 1) " Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 10 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 30.000.000= emesso dalla Banca Popolare di Milano in data 08.04.1997, con addebito sul c/c della [redacted] e intestato a "[redacted]" è stato consegnato al sig. Angelino Borra e successivamente incassato dalla società beneficiaria;
- 2) " Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 11 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 95.000.000= emesso dalla Banca Popolare di Milano in data 20.11.1998, con addebito sul c/c de [redacted] e intestato a [redacted] è stato consegnato al sig. [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;
- 3) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 12 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 400.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 11.01.1994, con addebito sul c/c de La

[redacted] e intestato a [redacted] è stato consegnato al sig. [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

4) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 13 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 397.000.000= (trecentonovantasettemilioni) emesso dal Credito Lombardo in data 27.01.1994, con addebito sul c/c [redacted] Peninsulare e intestato a Radio Milano International è stato consegnato al sig. [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

5) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 14 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 180.500.000= emesso dal Credito Lombardo in data 03.02.1994, con addebito sul c/c de [redacted] e intestato a Radio Milano International è stato consegnato al sig. [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

6) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 15 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 294.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 10.02.1994, con addebito sul c/c de [redacted] e intestato a Radio Milano International è stato consegnato al sig. [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

7) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 16 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 250.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 22.02.1994, con addebito sul c/c de [redacted] e intestato a [redacted] è stato consegnato al [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

8) " Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 17 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 156.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 15.03.1994, con addebito sul c/c de La Peninsulare e intestato a Radio Milano International è stato consegnato al [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

9) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 18 parte attrice), l'assegno circolare di Lit. 200.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 24.03.1994, con addebito sul c/c de [redacted] e intestato a [redacted] è stato consegnato al [redacted] e successivamente incassato dalla beneficiaria;

10) "Vero che, come da modulo che mi si mostra (v. doc. 19 parte attrice), l'assegno circolare di

Lit. 35.000.000= emesso dal Credito Lombardo in data 13.01.1995, con addebito sul c/c de ██████████
██████████ e intestato a Paolo Milano ██████████ è stato consegnato al ██████████ e
successivamente incassato dalla beneficiaria.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei limiti di legge.

Con osservanza.

Milano, 11 Aprile 2007


Avv. Paola Roberta Sivoni



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONIIN FAVORE DEL CONVENUTO

Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte alla corrente udienza di precisazione delle conclusioni, la scrivente difesa rassegna le

seguenti

CONCLUSIONI

Suggerisco l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- > Nel merito: respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto e comunque perché prescritte e comportanti un pronunciamento viziato da ultrapetizione rispetto a quanto già ottenuto in sede extragiudiziale.
- > In via subordinata: limitare l'eventuale condanna al residuo rispetto a quanto richiesto da controparte in ambito penale e/o ottenuto in sede stragiudiziale.
- > In ogni caso, con espressa riserva di agire in via di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per il recupero di quanto denegatamente condannati a pagare.

6-3-12
ally

> Con vittoria di spese.

6-3-12
Uly



Sez. VIII, dott.ssa Galioto, R.G. 85210 / 2005

Nella causa promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

Attrice

Contro

[REDACTED]

[REDACTED]

Convenuta

[REDACTED]

[REDACTED]

Convenuto

[REDACTED]

[REDACTED]

Convenuto

[REDACTED]

[REDACTED]

Convenuto

*_*_*_*

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DEL SIGNOR [REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione:

Nel merito,

6-3-12
Ally

Rigettare le domande avanzate nei confronti del [REDACTED]

[REDACTED] attesa la loro infondatezza, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 21.03.2006, alla memoria del 30.10.2006 e alla memoria del 07.05.2007.

Ammettere i seguenti mezzi di prova:

a) Interrogatorio formale dell'avv. [REDACTED], nella sua qualità di legale rappresentante [REDACTED], in ordine dell'avvenuta autorizzazione a sottoscrivere l'accordo transattivo in questione, per il tramite della sottoposizione dei seguenti capitoli: 1) "vero che, a seguito di conforme richiesta, [REDACTED] in l.c.a. è stata autorizzata alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 25 gennaio 2005 con [REDACTED] o [REDACTED]";

2) Vero che [REDACTED] Spa in l.c.a. ha aderito a detto accordo transattivo";

b) Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a [REDACTED] in l.c.a. dell'istanza con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 25 gennaio 2005 (doc. n. 6 del fascicolo del convenuto [REDACTED] e copia del relativo provvedimento autorizzativo);

c) Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., al custode giudiziale di [REDACTED] e delle altre società parti dello stesso, avv. [REDACTED], del testo integrale, completo di ogni suo allegato, della transazione del 25 gennaio 2005 (che, stando ai termini ed agli steps operativi nella stessa previsti dovrebbe avere già avuto esecuzione, quanto meno parziale).

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente
giudizio, oltre oneri accessori e 12,50 % ai sensi della L.P. .

Milano, 06 marzo 2012

6.3-12

Ally



TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VIII civile-G.I. dott. Galoto-R.G.85210/05

Nella causa promossa da

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

CONTRO

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

* * *

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DI [REDACTED]

[REDACTED] DA ALLEGARSI AL VERBALE

DI UDIENZA DEL 6 MARZO 2012

La [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, respinto il contraddittorio sulle domande nuove delle controparti, precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI

Dato atto dell'intervenuta definizione transattiva fra l'attrice

[REDACTED] e [REDACTED] dichiarare cessata la materia del contendere fra dette parti

respingere, per le ragioni indicate in narrativa, le domande tutte di merito e istruttorie formulate dalle altre parti del processo nei confronti di [REDACTED] e, occorrendo, ove in denegata ipotesi il Tribunale

6-3-12
Uly

non ritenesse venuta meno la materia del contendere anche fra [redacted]
e le altre parti, condannare le parti convenute signori [redacted]
[redacted] e [redacted] a manlevare integralmente [redacted]
e così a condannare i predetti signori in solido fra loro a pagare a
[redacted] ogni somma che in denegata ipotesi la stessa fosse tenuta a
corrispondere per effetto dell'emananda sentenza;

- Ritenute le spese compensate per effetto della transazione fra [redacted]
e [redacted] condannare le restanti parti al pagamento delle
spese ed onorari di giudizio in favore di [redacted]

6-3-12
ully

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa [redacted] ha convenuto in giudizio il precedente commissario [redacted], nonché [redacted], [redacted] e [redacted] chiedendo la condanna in solido dei predetti al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 1.052.280,93 quale risarcimento del danno subito dalla massa dei creditori per le illegittime distrazioni di somme commesse da [redacted], poi pervenute ad [redacted], somme infine confluite nel patrimonio della società convenuta, e, limitatamente all'importo di € 15.000.000 originarie, trattenute direttamente da [redacted].

I convenuti, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della domanda.

Il procedimento è stato sospeso ai sensi dell'art. 75 cpp e 295 cpc, fino al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il procedimento penale a carico di [redacted] e dei due convenuti [redacted].

A seguito della riassunzione del giudizio, l'attrice e la società convenuta hanno dato atto di avere raggiunto una transazione volta a definire la controversia, ed hanno pertanto chiesto al declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

L'attrice ha dunque ridotto la domanda risarcitoria nei confronti degli altri tre convenuti, i quali hanno richiamato le precedenti conclusioni.

Si esaminano di seguito le questioni poste dalle parti e rilevanti per la decisione.

1. Il rapporto processuale tra [redacted] e [redacted]

Su conforme richiesta delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Le parti hanno dato atto concordemente di avere conciliato la controversia, così implicitamente dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del processo che diviene così improcedibile.

Le spese vanno compensate interamente, su richiesta congiunta delle parti.

2. Le domande nei confronti degli altri convenuti.

2.a. L'eccezione di prescrizione.

La domanda non è prescritta.

Gli atti illeciti denunciati in citazione sono incontestatamente emersi nel settembre 2003.

llly²

Il momento della possibilità di esercizio del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla procedura attrice, coincide con la data del 23 settembre 2003, ossia con l'assunzione dell'incarico di commissario liquidatore da parte del nuovo professionista, [REDACTED], nominata in sostituzione del precedente commissario infedele. Il diritto in parola non avrebbe potuto essere in precedenza esercitato perché i fatti illeciti che costituiscono la fonte del diritto al risarcimento, sono stati compiuti (anche) dal precedente commissario liquidatore [REDACTED].

L'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'organo di gestione della procedura concorsuale è poi soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Sul punto è sufficiente richiamare i condivisibili principi espressi dalla pronuncia di Cass. n. 5044 del 2001, secondo la quale, *"l'azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell'art. 38 cpv. della legge fallimentare, "è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato") è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l'illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", giusta disposto dell'art. 2935 cod. civ."*

La regola ora enunciata è applicabile anche al commissario liquidatore ai sensi dell'art. 199 l.f. che richiama l'art. 38 l.f.

Con riferimento all'altro convenuto [REDACTED] vanno richiamati i principi ora esposti in tema di decorrenza della prescrizione.

Non occorre risolvere la questione del termine prescrizionale, quinquennale o decennale, tenuto conto che anche ove si volesse propendere per la soluzione più favorevole ai convenuti, l'azione si rivela comunque tempestiva, perché è stata proposta con citazioni notificate nel dicembre 2005.

2.b. La responsabilità dei convenuti per le distrazioni di somme dai conti correnti intestati a La Peninsulare spa.

In relazione ai due episodi di sottrazione delle somme di £ 30.000.000 e £ 95.000.000 con assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Milano in favore di [REDACTED] (docc. 10 e 11 dell'attrice) è intervenuto il giudicato penale, che fa stato tra le parti in ordine ai fatti ed alla responsabilità degli imputati, ai sensi dell'art. 651 cpp.

Si allude alla sentenza della Corte d'appello 9 maggio 2011 di condanna per [REDACTED] all'esito del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, che non risulta impugnata (nessuna contestazione è stata fatta sul punto dalla convenuta interessata).

3
[Handwritten signature]

Quanto ai due convenuti [redacted] si riferisce alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano, n. 5603 del 2007, confermata dalla Corte d'appello con sentenza n. 407 del 2008, nonché alla pronuncia di Cass. n. 9.11.2010, in atti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Deve dunque essere tenuto per fermo che:

- * [redacted] ha sottratto dette somme dal conto corrente intestato alla procedura, somme confluite nel patrimonio di [redacted]
- * [redacted] e [redacted] hanno commesso il reato di riciclaggio di tali somme, così contribuendo a consolidare la sottrazione del denaro in favore della società convenuta. Al riguardo, e anche se ciò, per le ragioni che si esporranno in prosieguo, non pare strettamente rilevante per la decisione della controversia, il giudicato penale copre evidentemente anche la qualità di amministratori di fatto dei due convenuti, enunciata nel capo di imputazione di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili. In relazione, in particolare, alla posizione di [redacted] [redacted], il Tribunale ha avuto cura di precisare che questo *"è l'intestatario di tutti gli assegni che riportano come beneficiario una persona fisica, è il firmatario di tutte le distinte relative ad operazioni bancarie"* (pag. 25 della sentenza del tribunale); nella sentenza d'appello si legge poi che *"le anomalie riscontrabili nelle numerose e ripetute operazioni bancarie effettuate nella specie da [redacted], non potevano non destare sospetti..."* (pag. 21). L'aver compiuto operazioni bancarie in nome e per conto della società [redacted] integra evidentemente la qualità di amministratore di fatto menzionata nel capo di imputazione di cui [redacted], ed il [redacted], sono stati ritenuti responsabili.

La prova delle illecite sottrazioni, e del travaso di risorse dai conti correnti della procedura alle casse di [redacted] va poi considerata indiscussa anche per le altre somme indicate in citazione, che sono rimaste estranee alla valutazione dei giudici penali.

Ed infatti, la difesa dei convenuti si è risolta nella mera affermazione di mancanza di prova della sottrazione delle somme e della destinazione di esse a [redacted] e a [redacted].

Non è fuori luogo rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha insegnato in più di una pronuncia che una simile contestazione deve considerarsi meramente apparente. I convenuti non hanno infatti preso puntuale posizione, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell'art. 167 cpc, sui fatti allegati dalla procedura attrice, che ha specificamente elencato gli episodi distrattivi fin dall'atto di citazione, allegando che ciascuna delle somme indicate era confluita nelle casse della [redacted].

Le parti convenute non hanno preso posizione sui fatti dedotti dall'attrice, lamentando solamente che la procedura non aveva dato la prova della sottrazione, e del contributo causale dato alla complessiva operazione di sottrazione del denaro dai conti correnti della procedura, dato dai [redacted].

Ullitz

1000 MILANO
1000 MILANO

onstatato che i convenuti hanno così operato una mera eccezione processuale, e così, senza vedere i fatti allegati, hanno omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, nella loro sfera di conoscenza e di disponibilità, quantomeno in ragione della posizione di soci [redacted] ricoprivano incontestatamente nella società [redacted]. Stando alle circostanze illustrate e ricordate sentenze passate in giudicato i due fratelli operavano in nome e per conto della ricordata società, e comunque si erano trovati nelle condizioni di esercitare i diritti di informazione riconosciuti ex art. 2476 cc.

Convenuto hanno così contravvenuto alla necessità che la contestazione assuma carattere di specificità, né una siffatta contestazione generica, operata in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione, potendosi attribuire alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative (v. Cass. n. 18399 del 2009; Cass. n. 85 del 2003).

È stato infatti spiegato dai giudici di legittimità, con motivazione che qui si condivide pienamente, che *in un caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connota per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a far cadere, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame. (Nella specie, rilevato che la qualità di affittuario coltivatore diretto di cui all'art. 6 della legge n. 203 del 1982 richiede sia la coltivazione del fondo col proprio lavoro proprio e della propria famiglia sia che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali necessità di coltivazione del fondo, la S.C. ha ritenuto che, a fronte dell'affermazione di chi si dichiara coltivatore diretto, rappresentando anche di essere iscritto alla propria cooperativa confederale e di aver sempre coltivato la terra, l'affermazione del convenuto che l'attore ha l'onere di provare la sua qualità di coltivatore diretto non equivale a contestazione del fatto, in quanto, trovandosi nel generico richiamo della regola di cui all'art. 2697 cod. civ., inidoneo ad integrare la contestazione imposta dall'art. 167 cod. proc. civ., nella lettura ermeneutica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 761 del 2002)" (Cass. n. 13079 del 2008, enfasi aggiunta).*

Le controparti [redacted] che pure sono da considerare amministratori di fatto di [redacted] in forza del giudizio penale, appaiono comunque tenuti al risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori della procedura attrice in forza dei principi generali ex art. 2043 cc, per avere commesso le condotte delittuose loro ascritte, che si sono collocate nella catena causale che ha direttamente comportato

5
[Handwritten signature]

– e consolidato, grazie alla dimostrata attività di riciclaggio – il travaso nelle casse della società [redacted] dei denari della procedura concorsuale destinate ai creditori. A nulla rileva, evidentemente, l'effettiva destinazione finale delle somme medesime, tenuto conto che il danno è direttamente ricollegabile alla condotta dannosa dei prevenuti.

Né si può fondatamente sostenere che solo la condotta distrattiva del commissario infedele sia stata produttiva di danno, e non anche l'attività di riciclaggio che si colloca cronologicamente in un momento successivo. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, che correttamente ha spiegato che *"Nel procedimento penale per ricettazione la parte civile danneggiata dal reato principale rispetto al quale la ricettazione si pone come reato sussidiario rimane titolare dell'azione risarcitoria contro il ricettatore dei beni anche quando il reato principale sia estinto perché, avvenuta o meno tale estinzione, immutato rimane sia il danno arrecato al patrimonio del soggetto passivo, sia il rapporto di causalità materiale e giuridica del reato sussidiario di ricettazione rispetto alla illazione del danno predetto nella sfera patrimoniale della parte offesa"* (v. Cass. penale n. 1280 del 1983).

3. Le conseguenze della transazione sulla posizione dei convenuti [redacted]

È intervenuta in corso di causa la transazione tra la procedura attrice e [redacted] e i convenuti hanno dichiarato di volerne profittare.

Occorre al riguardo premettere che il Tribunale condivide i principi espressi dai giudici di legittimità a Sezioni unite, secondo i quali: *La transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell'art. 1304, primo comma, c.c. non si riferisce a questa*

fattispecie (in tal senso si vedano anche Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 14550 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 9396 del 2006 e Cass. n. 8946 del 2006).

È la transazione riguardante l'intero debito quella cui, viceversa, detta norma si riferisce, perché è la comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella

Uly⁶

transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre... Giova però ancora interrogarsi, ove l'indagine sopra menzionata conduca alla conclusione che le parti hanno inteso focalizzare la

transazione unicamente su una determinata quota di debito, su quale sia il residuo credito azionabile nei confronti degli altri debitori rimasti estranei.

La risposta della giurisprudenza a questo interrogativo non sempre è stata chiara. In taluni casi si è affermato che il credito verso gli altri condebitori si riduce in proporzione alla quota transatta (cfr. Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007, Cass. n. 8946 del 2006, Cass. n. 7212 del 2002, Cass. n. 2931 del 1999 e Cass. 7413 del 1991); in altri casi si è detto che esso si riduce in misura pari all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 5108 del 2011, Cass. n. 14550 del 2009 e Cass. n. 4820 del 1979).

Il risultato non è però necessariamente il medesimo. Qualora, infatti, la transazione porti all'uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore (si faccia l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l'ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell'esempio fatto, a 70), altro dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio, legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60).

Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei. (Cass. S.U. n. 30174 del 2011).

allg⁷

la transazione in atti – intervenuta tra la Radio e la procedura - ha comportato la conciliazione della
limitatamente alla quota interna del coobbligato in solido contraente.

legge infatti testualmente alla clausola sub 7): "██████████ LCA e ██████████
██████████ in liquidazione riconoscono e convengono che la presente transazione non ha ad
oggetto l'intero debito solidale, ma ha ad oggetto la sola ed esclusiva quota interna di Radio Milano
International spa in liquidazione di tale debito solidale. Talché:

i. l'intero debito solidale si riduce dell'importo corrispondente alla quota interna di Radio
Milano International spa in liquidazione transatta per cui ██████████ spa in LCA si
obbliga, nell'ambito del Giudizio di Risarcimento contro la ██████████ contro i
██████████ ed ██████████ (...) a ridurre la propria pretesa complessiva
dell'importo corrispondente alla quota interna del debito solidale oggetto della presente
transazione di € 526.140,46 e, dunque, già rimborsata da ██████████ spa in
liquidazione;

la transazione del presente Accordo comporta automaticamente lo scioglimento di qualsiasi
vincolo solidale fra ██████████ spa in liquidazione e gli altri condebitori
solidali in relazione ai fatti ed alle circostanze oggetto dell'Accordo stesso...";

in deroga all'art. 1304, I comma, cc, resta altresì espressamente convenuto che tutti gli altri
soggetti coinvolti nella distrazione della somma di € 1.052.280,93 ai danni de ██████████
in LCA, quali eventuali condebitori solidali di ██████████ non potranno
profittare della presente transazione..." (enfasi aggiunta).

la transazione in parola, dato il tenore letterale di significato inequivoco, ha avuto per oggetto, dunque,
l'intera quota interna di responsabilità di ██████████

in ragione delle domande formulate anche in via subordinata dalla convenuta ██████████ ed anche al fine
di verificare se i convenuti possono beneficiare della transazione, anche solo in parte, in ragione
dell'inoperatività per i coobbligati in solido del patto sub iii), deve stabilirsi se la procedura possa
provvedere il pagamento del residuo credito, oppure se questo debba essere ulteriormente ridotto.

Per tale fine deve dunque procedersi alla determinazione delle quote interne di debito, per stabilire – alla
luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite – se la parte transigente abbia versato una somma
superiore, oppure no, rispetto alla quota ideale di debito ad essa attribuibile.

Sebbene, le parti non hanno svolto alcuna allegazione al riguardo, sicché, a mente dell'art. 2055 cc, esse
devono reputarsi di percentuale identica per ciascuno dei convenuti.

Considerato dunque che ██████████ ha un versato importo che, operata la devalutazione e lo scomputo degli
interessi legali maturati fino alla data della transazione, appare sostanzialmente coincidente con un

quarto della richiesta risarcitoria dell'attrice, è evidente che detto pagamento non vale a ridurre - neppure parzialmente - la quota interna ad essi attribuibile.

4. Statuizioni conclusive.

Da ciò consegue che i convenuti [redacted] e [redacted] sono tenuti in solido al pagamento, in favore della procedura attrice, della complessiva somma di € 533.887,32, che maggiorata di interessi e rivalutazione, fatti decorrere da una data intermedia delle avvenute distrazioni, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta oggi pari ad € 1.000.000, da considerarsi, dunque, quale debito di valore comprensivo di ogni pregiudizio di carattere economico riferito alla data attuale (alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. Sez. Unite n. 1712 del 1995).

[redacted] va altresì condannato al pagamento dell'ulteriore somma di € 13.500, applicati i medesimi criteri per il computo di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata.

Qui predetti importi corrono gli interessi dalla sentenza al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted]

con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale instauratosi tra [redacted] a spese compensate;
2. condanna [redacted], in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 1.000.000,00 in favore di [redacted] SPA, oltre ad interessi, ai sensi dell'art. 1284 cc dalla data della sentenza al saldo effettivo;
3. condanna [redacted], in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compenso d'avvocato, ed € 1.000,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a.

Milano, 30 aprile 2013.

SEZIONE OTTAVA CIVILE
Depositato OGGI in Cancelleria

14 MAG. 2013

IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ALESSANDRO MANINI

Il Giudice

Marianna Galioto
Marianna Galioto